

R.G. N°
1589/2019

/

Rp. 1589/19



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Brindisi, nella persona del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo,
in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex 281 sexies c.p.c.

nel procedimento civile iscritto al n. 1589 del ruolo generale dell'anno 2019, avente
ad oggetto: contratto di mutuo

promosso da

....., rappresentati e difesi dall'

-attori -

Contro

Intesa Sanpaolo spa, rappresentata e difesa dall'Avv.

- convenuta -

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da verbale
in atti e all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa.

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte
relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per
come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato,

citavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Banco di Napoli, lamentando anomalie con riferimento al contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 65.000,00 stipulato in data 4 dicembre 2006; chiedevano che il Tribunale dichiarasse il superamento delle cc.dd. soglie usura, con conseguente trasformazione del mutuo oneroso in mutuo gratuito e la non debenza di alcun interesse, sia corrispettivo che moratorio, commissione e spesa ad esso collegate ed anche quelle derivanti dallo strumentale conto corrente, con obbligo di restituzione da parte del finanziato del solo debito in linea capitale; chiedeva inoltre che il Tribunale dichiarasse la violazione della normativa in tema di trasparenza di cui al combinato disposto degli artt 125 bis e 117 TUB, delibera CICR del 4 marzo 2003 e circolare della Banca di Italia e la mancanza di univocità nella determinazioni delle condizioni economiche contrattuali; ed ancora che dichiarasse la illiceità del metodo di ammortamento alla francese del prestito per violazione dell'art 1283 c.c. e la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art 38 TUB, e per l'effetto dichiarasse il diritto degli attori alla ripetizione da parte dell'istituto mutuante della somma di euro 39.378,60 o di quella diversa ritenuta di giustizia a mezzo ctu, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipatario

Con comparsa del 10.6.2019, si costituiva in giudizio Intesa Sanpaolo spa, in proprio nonché in qualità di mandataria di ISP OBG srl, deducendo che il Banco di Napoli si era fuso per incorporazione con Intesa Sanpaolo e che il credito del mutuo dedotto in giudizio era stato ceduto a ISP OBG srl con atto pubblicato in G.U.R.I. parte II n. 67 del 07.06.2014; chiedeva in via preliminare che il Tribunale dichiarasse inammissibile la domanda attrice per genericità, ed in subordine nel merito il rigetto della domanda, ed in ulteriore subordine, che nella ipotesi di ritenuta usurarietà del tasso di mora, questo fosse sostituito con quello legale

Mutato il Magistrato, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di CTU, precisate le conclusioni è stata rimessa all'udienza odierna per la discussione orale ex art 281 *sexiesc.p.c.*

Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata la eccezione di nullità della domanda attrice per genericità, sollevata da Intesa Sanpaolo spa.

L'eccezione non ha fondamento, in quanto gli attori, nel proporre azione di nullità e/o di illiceità hanno chiaramente individuato le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda, enucleando le condizioni economiche del contratto asseritamente invalide, i criteri di calcolo seguiti e quelli sostitutivi invocati, argomentando per ciascuna delle ipotesi di nullità prospettate e riportate nelle conclusioni le ragioni poste a sostegno delle stesse.

Sicchè, essendo determinati *causa petendi e petitum*, l'eccezione di nullità proposta dalla convenuta non può essere accolta.

Nel merito la domanda è infondata.

Infatti, anche attraverso l'indagine peritale, affidata al nominato CTU d

, è emerso che sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora sono facilmente determinabili, essendo previsto il primo in misura fissa (6,10%) ed il secondo determinato alla stipula del contratto nella misura del 9,050%. Nel contratto è espressamente indicato anche l'ISC esplicitato nella misura del 6,314%.

Il CTU ha anche provveduto alla verifica dell'ISC dichiarato in contratto e dai suoi calcoli è emerso un ISC pari al 5,922%, inferiore rispetto a quello dichiarato in contratto e quindi più favorevole per la parte mutuataria.

L'ISC non costituisce una condizione contrattuale ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB, ma rileva quale strumento di pubblicità e trasparenza, la cui eventuale difformità non conduce ad alcuna nullità, bensì

eventualmente a fini risarcitori, ove la parte deduca di aver ricevuto un pregiudizio, come avverrebbe nel caso in cui la falsa rappresentazione di tale indicatore abbia inciso sulla libertà del cliente di optare per un'alternativa più conveniente. Ma una detta ipotesi non è stata profilata e sarebbe anche difficilmente ipotizzabile, atteso che l'ISC dichiarato in contratto è addirittura superiore a quello calcolato dal CTU.

L'ISC in definitiva non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall' art. 117 TUB (Cass. n. 39169/2021). Dalla sua mancata o erronea specificazione può derivare esclusivamente la risarcibilità del danno che il mutuatario dimostri di aver subito per difetto di detta informazione.

Inoltre la errata indicazione in contratto dell'ISC non è idonea a determinare la sostituzione automatica del pattuito tasso degli interessi corrispettivi con quello minimo dei BOT: l'obbligo in tal senso previsto dall' art. 9, Delibera CIRC 4.3.2003 comporta la sanzione di cui all'art. 117 TUB solo per i contratti conclusi con consumatori, ai sensi dell' art. 125 bis, comma 6, TUB, e sempre che non si tratti di mutui fondiari, e quindi di finanziamenti ipotecari, espressamente esclusi dalla applicazione di tale disciplina dall'art 122 TUB.

Va parimenti rigettata l'eccezione di usurarietà del mutuo e tanto sia con riferimento al tasso corrispettivo che con riferimento al tasso di mora.

Le indagini e verifiche all'uopo compiute dal CTU sono univoche nel senso di escludere tale ipotesi, avendo lo stesso accertato, sulla base dello specifico quesito postogli in conformità all'indirizzo della verifica separata dei tassi posto dalla Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 19957 del 18.09.2020, che il TAEG effettivamente applicato è inferiore al tasso soglia previsto nel DM di riferimento pari al 9,09% e che anche il tasso di mora è contenuto nel c.d. tasso soglia di mora, calcolato con la maggiorazione del 2,1%.

Non condivisibili sul punto sono le considerazioni del CTP di parte attrice, secondo il



quale il mutuo in questione sarebbe in realtà a tasso variabile, in quanto il tasso di interesse di mora è stabilito in misura variabile.

In merito si rileva infatti che l'eventuale variabilità del tasso di mora non cambia la natura del mutuo, in quanto l'inquadramento dell'operazione nella corretta categoria prevista nei DM ministeriali (mutui a tasso fisso / mutui a tasso variabile) dipende dal tipo di tasso corrispettivo, nella specie "a tasso fisso e non già dal tasso di mora.

In ogni caso, come stabilito nella citata pronuncia della S.C., l'eventuale, e qui non sussistente, usurarietà del tasso di mora, non conduce neppure alla non debenza di alcun interesse, come preteso dall'attrice e dal suo CTP, bensì alla debenza dell'interesse moratorio, nella stessa misura dell'interesse corrispettivo.

Ciò premesso, neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità mossa da parte attrice in ragione della pretesa sussistenza dell'anatocismo, determinata dalla adozione del piano di ammortamento alla francese.

Siffatto assunto, confutato dal CTU, è comunque da escludere, in quanto il suddetto metodo di rimborso non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che lo stesso comporta infatti che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Questo tipo di ammortamento non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. E del resto parte attrice non ha allegato alcun elemento tale da evidenziare che nel piano di ammortamento concordato, gli interessi siano stati calcolati non soltanto sulla quota capitale ma anche sugli interessi già maturati.

Né l'ammortamento alla francese può comportare indeterminabilità o non univocità del tasso di interesse pattuito, in quanto il tipo di ammortamento non ha nulla a che



vedere con la questione della determinabilità o meno del tasso di interesse, trattandosi di due profili assolutamente distinti, riguardando il primo il metodo di rimborso ed il secondo la validità o meno della clausola determinativa del tasso di interesse, nella specie determinato in modo preciso ed univoco, come innanzi precisato.

Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ. (disposizione pure invocata dagli attori a pag. 15 dell'atto di citazione).

Parimenti va rigettata l'eccezione del superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB, che peraltro gli attori hanno ancorato al minor prezzo riportato in una successiva compravendita del 2008, ossia ad una dichiarazione negoziale assolutamente irrilevante al fine di determinare il "valore" dell'immobile ai sensi dell'art 38 TUB, considerando altresì che "il prezzo" è il risultato di accordi discrezionali dei paciscenti, che possono essere i più vari, mentre il valore è questione di riscontro fattuale.

Ma, in disparte la carenza di prova, l'eccezione risulta infondata anche in punto di diritto, in quanto l'eventuale superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB non dà luogo a nullità del contratto di mutuo fondiario. In tal senso si è infatti pronunciata la Cassazione a SS UU con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022

La domanda va pertanto integralmente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con l'applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022

PQM

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. avv. Maria Antonietta Dilonardo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1589/2019, promossa da C .

v

, contro Banco di Napoli, fusasi con Intesa Sanpaolo spa,

quest'ultima intervenuta anche per la cessionaria ISP OBG srl:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori
- 3) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rsg, iva e cap.

Brindisi li 21.03.2023

Il GUP

avv. Maria Antonietta Dilonardo

